

position qui lui est faite, je la prierais d'étendre ses bontés aux provinces de la Savoie.

**PRESIDENTE.** Sulla petizione 6543 la Commissione propone l'ordine del giorno. Il deputato Gallini propone il deposito della petizione negli archivi della Camera.

Metterò ai voti l'ordine del giorno, che ha la precedenza.

(La Camera approva.)

**CAVALLINI CARLO, relatore.** Petizione 6576. Ventiquattro cittadini del comune di Robilante in data dell'8 luglio scorso ricorrevano alla Camera dei deputati per ottenere una dilazione della discussione sulla presentata legge della ferrovia da Torino a Savona. Si riservavano essi di provare con appositi studi, che si stavano facendo in quell'epoca da un ingegnere a ciò delegato, come più utile sarebbe per riescire al commercio il prolungamento della linea da Cuneo al Varo per Tenda e Mentone.

La vostra Commissione, considerato che questa petizione ha col fatto già ottenuto lo scopo cui mirava, e che in ogni caso a tempo opportuno i controprogetti riflettenti quella ferrovia sarebbero mandati alla Commissione incaricata di sostenere la legge, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 6595. Giorgio Francesco, di Gerrecchiozzo Lomellina, ricorreva nello scorso anno al Ministero ed all'auditorato generale della guerra per ottenere che il suo unico figlio Antonio, assentato nella milizia stanziata nella leva del 1853, ed ora facente parte dei reali carabinieri a piedi, fosse rimandato a casa in congedo assoluto per trovarsi esso compreso nel novero di quelli che la legge 20 marzo 1854 volle contemplati al § 1 dell'articolo 86.

Il ministro della guerra, per mezzo del colonnello Pettiti, allora suo primo ufficiale, rispondeva in data 25 agosto 1858: non potere quel dicastero prendere in considerazione la fatta domanda per non trovarsi il militare di cui si tratta, per la sua posizione, in nessuna delle condizioni previste dalla legge per ottenere d'essere rinvitato a casa.

Il petente ricorre alla Camera dei deputati, supplicandola di volere dare una chiara interpretazione al § 1 dell'articolo 86 della legge 20 marzo; e, nel caso che essa lo interpreti favorevolmente alla sua domanda, voglia degnarsi di fare rimandare a casa in congedo assoluto l'unico suo figlio, che nella di lui età provetta e nello stato infermiccio in cui versa, e privo d'ogni bene di fortuna, sarebbe pure l'unico suo sosteguo.

La vostra Commissione, per mancanza delle dovute spiegazioni, sia per parte del ricorrente, sia per parte del Ministero, non potè essere in grado di pronunciare se il petente sia o no assistito in diritto.

Infatti, benchè il § 1 dell'articolo 86 della legge 20 marzo 1854 sia applicabile al figlio del petente per quanto riguarda lo stato attuale della famiglia del medesimo, nullameno, se all'epoca dell'assento, lo stato di sua famiglia fosse stato diverso dall'attuale, se, per esempio, avesse avuto un altro fratello benchè minore,

il quale fosse deceduto di poi, niun dubbio che non si potrebbe ora da lui invocare il diritto all'esenzione dal militare servizio. In tal caso però sarebbe aperta la via alla grazia sovrana, secondo la disposizione dell'articolo 86 della citata legge 20 marzo 1854.

In secondo luogo, quand'anche il figlio del petente si fosse all'epoca dell'assento trovato nell'attuale posizione di famiglia, ma i membri di essa, dalla legge indicati, non avessero, con atto autentico, invocata l'esenzione ai termini dell'ultimo alinea del paragrafo 5 del detto articolo 86, in questo caso neppure potrebbesi validamente invocare l'esenzione. Dura certamente sarebbe questa situazione, ma il caso contemplato al paragrafo 460 del regolamento sulla leva è troppo chiaro per poterlo invocare in dubbio.

Resta dunque solo da contemplare il caso in cui il petente od altro membro della famiglia avesse chiesto a tempo debito e con atto autentico l'esenzione del proprio figlio dal servizio militare e che non si fosse fatto luogo alla domanda. In questo ultimo caso solamente il petente potrebbe con ragione invocare il diritto di esenzione a pro del proprio figliuolo.

Ora, come dissi sopra, il Ministero avendo risposto in genere che il petente non si trova, per la sua posizione di famiglia, in nessuna delle condizioni previste dalla legge, senza tuttavia specificare il caso concreto ha lasciato un vuoto nella mente del petente ed ha messo la vostra Commissione nella impossibilità di decidere sulla petizione. Gli è perciò che essa si restringe alla conclusione di inviare la petizione di cui si tratta al Ministero della guerra, pregandolo di volere dare alla Camera schiarimenti in proposito.

(La Camera approva.)

**(Fabar Giacomo — Domanda di pensione pel figlio cieco in seguito alla guerra di Crimea.)**

**CAVALLINI CARLO, relatore.** Petizione 6592. Fabar Giacomo da Carignano ed in quella città abitante, padre del già soldato Fabar Giovanni stato congedato per a vere perduta completamente la facoltà visiva al tempo della guerra d'Oriente, ricorreva alla Camera, due anni or sono, affine di ottenere una pensione al disgraziato suo figliuolo.

Era relatore di quella petizione l'onorevole Guglietti, il quale otteneva dalla Camera l'invio al Ministero della guerra onde fossero date alla Camera spiegazioni in proposito.

Il Ministero della guerra, con lettera del 28 giugno 1857, esponeva alla Camera i motivi per cui intendeva di mantenere le disposizioni che aveva preso in riguardo dell'ex-soldato Fabar.

Il ricorrente si rivolge di nuovo a questo ramo del Parlamento, sottoponendogli alcuni suoi riflessi coi quali egli cerca combattere le osservazioni del ministro della guerra, e supplicandolo che, tenuto conto della sgraziata posizione di un giovane ex-militare divenuto cieco in tempo di guerra, e mentre esso prestava i suoi servizi